

# DAKAR **K** START

COWORKING MILANO

## CONTRATTO.

### CONTRATTO DI DOMICILIAZIONE SOCIETARIA

**Tra** La società Urban Eat srl ., con sede in via Merano 18, Milano (MI) e P.IVA n. 12388350964  
, nella persona del Legale Rappresentante Cristian Filip , (di seguito “Urba Eat ”)

**E:**

Denominazione sociale

Sede legale

Codice fiscale

P.IVA

Nome e cognome rappresentante legale

Luogo e data di nascita del rappr. Legale

Numero di telefono

Indirizzo mail

Indirizzo PEC

Codice Univoco

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

di seguito indicata come “Domiciliataria”.

Tipo di servizio:

- DOMICILIAZIONE STANDARD – Cassetta postale dedicata senza spedizione e smistamento posta. (€40/mese)
- DOMICILIAZIONE PRO – Cassetta postale dedicata con spedizione e smistamento posta.(€60/mese)

### **Premesso**

- che la società URBAN EAT SRL . ha la disponibilità dei locali siti in Milano Via Merano n. 18
- che la domiciliante è una società di servizi destinata al coworking. Tra i servizi offerti è inclusa la possibilità di inserire la domiciliazione della sede legale di altre società nei suddetti propri locali, escludendo, in ogni caso, che in detta sede le società possano svolgere qualsiasi attività operativa o possano disporre dei locali e delle attrezzature od impianti;
- che la Domiciliataria si è dichiarata interessata ai servizi di domiciliazione offerti dallo Studio così come sopra indicato.

### **Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto segue:**

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e costituiscono patto espresso.
- 2) Il domiciliante concede alla domiciliataria la facoltà di usare per l'elezione della propria sede legale l'immobile in Milano – Via Merano 18, nonché una cassetta per la posta dedicata esterna.
- 3) Tale facoltà è concessa alla domiciliataria al solo fine di poter beneficiare dei seguenti servizi
  - a. recapito della corrispondenza postale;(DOMICILIAZIONE PRO)
  - b. notifica di atti fiscali, giudiziari ed amministrativi; (DOMICILIAZIONE PRO)

- 4) Sono a carico della domiciliataria la predisposizione e la presentazione delle dichiarazioni di variazione dati ai fini I.V.A. e Camerali, relative all'indicazione dell'indirizzo della sede legale.
- 5) La domiciliataria dovrà effettuare tutte le comunicazioni riguardanti la non giacenza di scritture contabili o libri sociali presso la sede legale e consegnare apposita dichiarazione di tenuta di scritture contabili nel caso le stesse siano presso un professionista.
- 6) In caso di verifiche da parte della Guardia di Finanza o di nuclei speciali o di funzionari di altri organi ed uffici fiscali come pure in caso di eventuali verifiche od indagini da parte della polizia giudiziaria, il domiciliante è espressamente autorizzato, fin da ora, a mettere a disposizione di tutti i suddetti organi copia del presente contratto al fine, anche, di dimostrare l'inesistenza di ogni attività della domiciliataria nei locali del domiciliante.  
Il domiciliante provvederà, altresì, ad avvisare al numero telefonico ed all'indirizzo in premessa la domiciliataria, affinché provveda ad inviare un proprio rappresentante per costituirsi nei confronti degli organi verificatori.  
Nel caso occorresse agli organi verificatori eseguire una verifica, la stessa non potrà aver luogo presso la sede del domiciliante, che è autorizzato, con esonero da ogni responsabilità, ad opporre tale rifiuto come pure lo stesso è esonerato, con esclusione di ogni responsabilità, dal farsi nominare custode giudiziario dei registri o documenti che gli organi verificatori ritenessero di sigillare.  
Il domiciliante non firmerà comunque alcun verbale diverso dall'eventuale verbale di consegna della presente scrittura agli organi verificatori, opponendo rifiuto in tal senso e con il più ampio esonero di ogni responsabilità.
- 7) Con esclusione degli atti fiscali, giudiziari e amministrativi e delle raccomandate che a seguito di firma di ritiro, dovranno essere aperti e tempestivamente inoltrati a mezzo mail alla domiciliataria, nessun obbligo è a carico del domiciliante per la consegna o comunicazione della corrispondenza o delle notifiche ricevute, restando esplicitamente inteso che sarà cura della domiciliataria provvedere periodicamente al ritiro degli atti o plichi pervenuti con esplicito esonero del domiciliante da ogni e qualsiasi responsabilità in proposito nel caso di eventuale tardivo ritiro dei plichi, atti o corrispondenza che possano comportare per il domiciliante decadenza da termini di qualsiasi genere e/o conseguenti danni patrimoniali. Del pari il domiciliante è espressamente esonerato da ogni responsabilità anche nel caso in cui atti o corrispondenza che risultassero consegnati o notificati al domiciliante stesso od a suoi dipendenti o collaboratori risultassero non pervenuti alla domiciliataria, dichiarando a tal fine espressamente la stessa di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi conseguenza derivante dallo smarrimento di documenti o dal loro mancato o tardivo ricevimento, e dichiarando altresì di assumere a proprio carico, ai fini del presente contratto, la responsabilità di tali smarrimenti.  
Resta inteso che per il domiciliante non esiste alcun obbligo di identificazione ed accertamento del possesso effettivo della delega dell'incaricato ed egli viene esonerato espressamente da ogni e qualsivoglia responsabilità relativamente al mancato recapito

ovvero all'erronea consegna come, ad esempio, persona che non risulti essere delegata dalla domiciliataria, e derivante da ogni e qualsiasi causa ivi compresa responsabilità del personale dipendente del domiciliante.

- 8) La notifica degli atti sarà ricevuta solo durante l'orario di ufficio del domiciliante e nel rispetto delle forme procedurali prescritte a norma di legge; diversamente la notifica verrà rifiutata.
- 9) È fatto esplicito divieto alla domiciliataria di detenere nei locali suddetti a qualunque titolo beni di qualsiasi genere;
- 10) Il presente contratto è valido dalla data di firma per un anno e si intende automaticamente prorogato per la durata di un anno solare e così di seguito di anno in anno. Ogni anno solare è considerato periodo contrattuale; all'inizio del presente contratto ed alla sua conclusione, il periodo contrattuale è limitato alla frazione di anno solare nella quale il presente contratto è in vigore.
- 11) È facoltà del domiciliante di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto mediante disdetta da comunicarsi con PEC da inviare alla domiciliataria, all'indirizzo qui di seguito indicato: [info@dkrmilano.it](mailto:info@dkrmilano.it)  
-  
Trascorsi 90 giorni dalla data di spedizione della raccomandata il contratto si intenderà risolto per cui da tale data il domiciliante non riceverà la corrispondenza commerciale e la notifica di atti di qualsiasi genere e quanto altro dovesse essere recapitato alla domiciliante. È a carico della domiciliataria l'onere di comunicare al domiciliante per iscritto, a mezzo PEC, l'eventuale variazione della stessa.
- 12) La medesima facoltà di recesso di cui al precedente punto 10) compete anche alla domiciliataria la quale dovrà comunicare il recesso al domiciliante mezzo PEC.
- 13) Il corrispettivo del presente contratto è stabilito a € 480,00 annuali oltre IVA. (DOMICILIAZIONE STANDARD – INCLUSI 6 ORE IN SALA RIUNIONI) oppure € 720,00 annuali oltre IVA (DOMICILIAZIONE PRO INCLUSE 6 ORE AL MESE IN SALA RIUNIONI).  
Il pagamento dovrà avvenire anticipatamente su base annuale, entro il giorno 10 gennaio di ogni anno. Il primo pagamento dovrà avvenire contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto fino al 31 dicembre 2020. In caso di mancato pagamento del corrispettivo il contratto si intenderà automaticamente risolto senza alcuna necessità di disdetta o di comunicazione dichiarando esplicitamente la domiciliataria di esonerare in tal senso il domiciliante.

Il mancato pagamento del corrispettivo comporterà, altresì, l'obbligo per la domiciliataria di provvedere alla tempestiva variazione dell'indirizzo della sede legale, riservandosi, comunque, il domiciliante di esperire ogni azione necessaria al recupero del credito vantato. Per ogni controversia la competenza esclusiva è del Foro di Milano.

14) Il presente contratto è soggetto ai fini fiscali dell'IVA. Le parti convengono di sottoporlo alla registrazione in caso d'uso.

15) Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alle norme di legge. Il foro competente per eventuali controversie sarà il tribunale di Milano.

*Milano,*

Il Domiciliante

La Domiciliataria

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. P.', written over the text 'La Domiciliataria'.